SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 gennaio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero della salute

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 14

MINISTERO DELLA SALUTE

Registro-elenco degli stabilimenti/intermediari riconosciuti e registrati, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, recante: «Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali».

06A00510

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 gennaio 2006, n. **7.**

Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

Art. 2.

(Attività di promozione e coordinamento)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità promuove e sostiene, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e

sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.

Art. 3.

(Campagne informative)

1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale, il Ministro per le pari opportunità, d'intesa con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a:

a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni *no profit*, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanità, e con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;

c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;

d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;

e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

Art. 4.

(Formazione del personale sanitario)

1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonchè ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale per realizzare un'attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

Art. 5.

(Istituzione di un numero verde)

1. È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso

il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale, nonchè a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

Art. 6.

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

1. Dopo l'articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 583-*bis*. - *(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)*. – Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 583-*ter*. – *(Pena accessoria)*. – La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-*bis* importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri».

2. All'articolo 604 del codice penale, al primo periodo, le parole: «da cittadino straniero» sono sostituite dalle seguenti: «dallo straniero» e, al secondo periodo, le parole: «il cittadino straniero» sono sostituite dalle seguenti: «lo straniero».

Art. 7.

(Programmi di cooperazione internazionale)

1. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonchè a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie parenti in età minore.

Art. 8.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-*quater.* 1. – *(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). – 1.* In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2005, a euro 769.000 per l'anno 2006 e a euro 1.769.000 a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 4.231.000 per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a euro 3.231.000 a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 414):

Presentato dal sen. CONSOLO il 9 luglio 2001.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 luglio 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 12ª, speciale in materia di infanzia e minori e straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 1º agosto 2001; il 26 novembre 2002; il 5 e 12 febbraio 2003.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 4 marzo 2003.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 19 marzo 2003 e approvato l'8 aprile 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3884):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 16 aprile 2003, con pareri delle commissioni I e XII.

Esaminato dalla II commissione il 17 giugno 2003; l'8 luglio 2003; il 17 settembre 2003; 1º-8 e 23 ottobre 2003; l'11 novembre 2003.

Nuovamente assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) in sede referente il 2 dicembre 2003.

Esaminato dalle commissioni riunite II e XII, in sede referente, il 10 dicembre 2003; 21 gennaio 2004, 4, 11, 12 e 24 febbraio 2004; 10, 17, 23 e 25 marzo 2004.

Esaminato in aula il 29 marzo 2004; il 28 e 29 aprile 2004 ed approvato con modificazioni in un testo unificato con gli atti numeri C. 150 (CÈ ed altri), C. 3282 (CONTI); C. 3867 (CONTI); C. 4204 (DI VIRGILIO e PALUMBO) il 4 maggio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 414/*B*):

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, l'11 maggio 2004, con parere delle commissioni 3ª, 5ª, 7ª, 12ª, commissione speciale in materia di infanzia e minori e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 2ª, in sede referente, il 1º-22 luglio 2004; 5 e 11 maggio 2005.

Esaminato in aula il 19 e 24 maggio 2005 e approvato con modificazioni il 6 luglio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 150-3282-3867-3884- 4204/*B*):

Assegnato alle commissioni riuniti II (Giustizia) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 12 luglio 2005, con il parere delle commissioni I e V.

Esaminato dalle commissioni riunite II e XII, in sede referente, il 21 e 27 luglio 2005; il 15 e 22 settembre 2005.

Esaminato in aula il 26 settembre 2005 ed approvato con modificazioni il 20 dicembre 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 414/*D*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 21 dicembre 2005 con parere delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 12ª.

Esaminato dalla 2ª commissione in sede deliberante ed approvato il 22 dicembre 2005.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione sono i seguenti:

«Art. 2. — La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.».

«Art. 3. — Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.».

«Art. 32. — La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 583-*bis* del codice penale si veda l'art. 6, comma 1, della legge in lettura.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 583-*bis* del codice penale si veda l'art. 6, comma 1, della legge in lettura.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 583-*bis* del codice penale si veda l'art. 6, comma 1, della legge in lettura.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 604 del codice penale, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 604 *(Fatto commesso all'estero)*. — Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*quinquies*, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero *dallo straniero* in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi *lo straniero* è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.».

Nota all'art. 8:

— Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante: «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2001.

05G0307

LEGGE 9 gennaio 2006, n. **8.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 423.435 per l'anno 2005, di euro 417.510 per l'anno 2006 e di euro 432.150 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania qui di seguito denominate le Parti Contraenti,
- desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi;
- di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, come anche incoraggiato dalla Dichiarazione di Barcellona ed i suoi seguiti,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sul territorio delle due Parti Contraenti, ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nel campo della cultura, dell'educazione, della ricerca scientifica e tecnologica, del patrimonio, della gioventù e dello sport.

Articolo 2

Nel campo della cultura le Parti Contraenti favoriranno l'instaurarsi di rapporti diretti e di scambi tra le associazioni di artisti dei due Paesi, tra le loro fondazioni, associazioni culturali ed artistiche, così come tra i loro musei nazionali, biblioteche nazionali e archivi di stato.

Articolo 3

Le Parti Contraenti favoriranno sul proprio territorio e nella misura delle proprie disponibilità, le attività culturali ed artistiche che le istituzioni dell'altra Parte Contraente potrebbero intraprendere.

Articolo 4

Le Parti Contraenti incoraggeranno:

4.1. l'organizzazione periodica, alternativamente sul rispettivo territorio di ciascuna delle due Parti Contraenti, di mostre dedicate alle opere più rappresentative del Patrimonio culturale ed artistico di ciascuna Parte Contraente;

4.2. gli scambi di informazioni e di esperti di livello superiore nel campo della conservazione e della valorizzazione dei beni appartenenti al patrimonio artistico, culturale ed archeologico ed al contesto paesaggistico dei beni architettonici e dei siti archeologici. A tal fine incoraggeranno la cooperazione, attraverso il supporto alle missioni, nel settore degli scavi archeologici;

4.3. la collaborazione nel campo editoriale con sostegni all'attività di traduzione ed alla pubblicazione di opere letterarie, con particolare riguardo alla narrativa prodotta da autori originari dell'altra Parte Contraente;

4.4. la cooperazione nel campo della formazione in ambito artistico e culturale;

4.5. lo sviluppo della collaborazione attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a festival e manifestazioni artistiche e culturali di alto livello che si svolgano nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti in settori diversi come la musica, la danza, il teatro ed il cinema;

4.6. cooperazione nel settore degli archivi, dei musei e delle biblioteche attraverso lo scambio di informazioni, pubblicazioni, documentazione ed esperti.

Articolo 5

Le due Parti Contraenti concordano sulla necessità di pervenire ad un'equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli accademici. A tal fine si impegnano ad uno scambio reciproco di documentazione sui rispettivi sistemi ed ordinamenti universitari, e quindi, alla convocazione, tramite le vie diplomatiche, di un gruppo misto di esperti per la redazione di un documento orientativo per le rispettive competenti autorità

Articolo 6

Nel campo dell'educazione e della ricerca scientifica e tecnologica le Parti Contraenti:

6.1. favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le Istituzioni Accademiche attraverso l'incremento degli scambi diretti tra le Università, delle visite reciproche di docenti e ricercatori, nonché attraverso ricerche su temi di comune interesse;

6.2. favoriranno nei loro rispettivi territori lo studio della lingua e letteratura dell'altra Parte Contraente nelle università, istituti d'insegnamento superiore, nonché nelle scuole secondarie locali con l'istituzione di cattedre e di lettorati;

6.3. contribuiranno ad approfondire la conoscenza reciproca dei rispettivi sistemi educativi, attraverso lo scambio di esperti e si impegneranno a stabilire dei contatti con le rispettive Amministrazioni, allo scopo di realizzare scambi di insegnanti ed alunni. Per tali iniziative, le competenti Amministrazioni si accorderanno attraverso i canali diplomatici o anche attraverso contatti diretti dandone informazione ai due Ministeri degli Affari Esteri.

6.4. si scambieranno la documentazione sulla legislazione e sugli ordinamenti didattici relativi ai rispettivi sistemi formativi anche al fine di valutare l'esistenza delle condizioni per il reciproco riconoscimento e l'equipollenza dei diplomi, certificati e titoli di studio rilasciati dai due Paesi.

6.5. offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte Contraente, per effettuare studi e partecipare a corsi di formazione di livello universitario e post-universitario in settori culturali e scientifici di reciproco interesse.

Articolo 7

Le due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia con particolare riguardo ai seguenti settori: scienze matematiche, fisiche ed informatica, biotecnologia, medicina, organizzazione sanitaria e ospedaliera, agricoltura, allevamento, veterinaria e scienza dell'alimentazione, ambiente e i problemi della desertificazione, nuove fonti di energia e salvaguardia delle risorse naturali, archeologia, tutela e restauro del patrimonio archeologico ed architettonico.

Articolo 8

La cooperazione scientifica e tecnologica basata sul presente Accordo potrà assumere, sulla base della reciprocità e del mutuo consenso, le seguenti forme:

8.1. scambi di informazioni e di dati in campo scientifico e tecnologico;

8.2. organizzazione di seminari scientifici e tecnici bilaterali;

8.3. visite reciproche di delegazioni scientifiche e tecniche, di specialisti, di ricercatori, di ogni altro genere di personale scientifico e tecnico, nonché di studenti di livello superiore;

8.4. corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento di diverso livello nel campo scientifico e tecnologico.

8.5. stipula di accordi scientifici specifici di cooperazione fra università italiane e giordane e centri di ricerca.

Articolo 9

Le due Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione nel campo delle ricerche e degli scavi archeologici e favoriranno la collaborazione nel settore della conservazione e del restauro anche attraverso lo scambio di informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni. Esse incoraggeranno la pubblicazione di studi e lavori in tali campi nell'interesse dei due Paesi.

Articolo 10

Le dispute sui diritti di proprietà intellettuale creati nell'ambito del presente Accordo saranno risolti attraverso consultazioni o con la stipula di specifiche intese fra le istituzioni interessate, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei due Paesi e degli impegni assunti degli stessi nell'ambito di Intese internazionali stipulate con Paesi terzi.

Articolo 11

Nel campo della comunicazione e dell'informazione le Parti Contraenti favoriranno:

11.1. scambi reciproci di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei rispettivi Paesi, anche attraverso visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura;

11.2. la diffusione dei programmi radiofonici e televisivi. Incoraggeranno inoltre i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi del settore.

Articolo 12

Le Parti Contraenti incoraggeranno le attività culturali rivolte ad intensificare la lotta contro il razzismo e l'intolleranza ed ogni forma di discriminazione ed a rafforzare la tutela dei diritti dell'uomo. A tale riguardo promuoveranno l'organizzazione di convegni e seminari, nonché di azioni specifiche, favorendo in tale contesto le relazioni tra gli organismi nazionali e locali competenti in materia nonché fra Organizzazioni non governative italiane (ONG) e giordane

Articolo 13

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori della gioventù e dello sport. Esse favoriranno l'organizzazione e lo svolgimento reciproco di manifestazioni sportive, nonché di seminari e conferenze con la partecipazione di personalità del mondo sportivo dei due Paesi.

Articolo 14

Il presente Accordo sarà ratificato. Esso entrerà in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli Strumenti di Ratifica e la sua durata sarà illimitata.

Ognuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Amman il 23 settembre 1999, in due originali nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

S.E. Dr. Francesco Cerulli
Ambasciatore della Repubblica Italiana nel Regno Hascemita di Giordania

PER IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA

S.E. Dr. Abdel Razzaq Bani Hani
Segretario Generale del Ministero del Piano

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN ON CULTURAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, hereinafter referred to as the Contracting Parties,
wishing to strengthen the ties of friendship existing between their two countries;
to promote mutual understanding and knowledge through the development of their cultural, scientific and technological relations, as also fostered by the Barcelona Declaration and its follow-ups,
have agreed the following:

Article 1

This Agreement, in the respect for the laws and regulations in force in the territory of the two Contracting Parties, has the purpose of promoting and implementing activities that favour their cooperation in the fields of culture, education, scientific and technological research, cultural heritage, youth, and sports.

Article 2

In the field of culture, the Contracting Parties shall facilitate the establishment of direct contacts and exchanges between the artists' associations of their two countries and between their cultural and artistic foundations and associations, as well as between their national museums, national libraries and state archives.

Article 3

The Contracting Parties shall favour, in their territory and within their available funds, the cultural and artistic activities, which the other Contracting Party's institutions might undertake.

Article 4

The Contracting Parties shall foster:

4.1. the periodic organization -alternatively in the territory of their respective countries- of exhibitions focused on the most representative works of each Contracting Party's cultural and artistic heritage;

4.2. exchanges of information and senior experts in the conservation and promotion of their artistic, cultural, and archaeological heritage and of the landscape characteristics of architectonical works and archaeological sites. To this end, they shall encourage this cooperation by supporting archaeological excavation missions;

4.3. cooperation in the publishing field, by supporting the translation and publishing of literary works, in particular as regards works of fiction by authors of the other Contracting Party;

4.4. cooperation in the artistic and cultural training fields;

4.5. the development of cooperation, through the exchange of artists and the participation to major festivals and artistic and cultural events taking place in the

territory of each Contracting Party, in various fields such as music, dance, theatre, and motion pictures;

4.6. cooperation in the field of archives, museums and libraries, through the exchange of information, publications, documentation and experts.

Article 5

The two Contracting Parties agree on the need to reach a fair comparative evaluation of their respective academic titles.

To this end they shall undertake to reciprocally exchange all documentation related to their university systems and provisions, and thereafter to convene, through the diplomatic channels, a joint group of experts for laying down an orientation document for their respective competent authorities.

Article 6

In the fields of education and scientific and technological research, the Contracting Parties shall:

6.1. favour the development of cooperation between their academic institutions, by increasing direct exchanges between universities, and mutual exchanges of visits by professors and researchers, as well as by carrying out research on subjects of common interest;

6.2. support, in their respective territories, the study of the language and literature of the other Contracting Party in universities, high level institutions and local secondary schools, by establishing chairs and lectureships;

6.3. contribute to deepen and extend the mutual knowledge of their respective teaching methods, through the exchange of experts. They further undertake to establish contacts between their respective administrations, with a view to realize the exchange of teachers and pupils. For implementing these initiatives the competent Administrations shall make arrangements either through the diplomatic channels, or through direct contacts, which shall be notified to the Foreign Affairs Ministries;

6.4. exchange all documentation on the laws and didactic rules pertaining to their respective educational systems, also with a view to assess the existence of the necessary conditions for the mutual recognition and equivalence of diplomas, certificates, and study titles issued by the two Countries;

6.5. offer to students and graduates of the other Contracting Party scholarships for carrying out studies and participating to graduate and post-graduate courses in the cultural and scientific fields of mutual interest.

Article 7

The two Contracting Parties shall promote and intensify cooperation between their two countries in the scientific and technological fields, in particular as regards the following branches: mathematics, physics and computer science; biotechnology, medicine, health and hospital organization; agriculture, animal breeding, veterinarian

science and nutrition science; environment and desertification problems; new energy sources and natural resources safeguard; archaeology, protection and restoration of the archaeological and architectural heritage.

Article 8

The scientific and technological cooperation envisaged by this Agreement may be implemented, on the basis of reciprocity and mutual consent, along the following lines:

8.1. exchanges of information and data in the scientific and technological fields;

8.2. organization of bilateral scientific and technical seminars;

8.3. exchange of visits by scientific and technical delegations, experts, researchers, and any other type of scientific and technical personnel, as well as high school students;

8.4. training, specialization, and refresher courses at various levels, in the scientific and technological areas;

8.5. establishment of specific scientific cooperation agreements between Italian and Jordanian Universities and research centres.

Article 9

The two Contracting Parties shall promote cooperation in the field of archaeological research and excavations. They shall foster cooperation in the conservation and restoration fields, through the exchange of information and experts, and also through joint research projects. Furthermore, they shall encourage the publishing of studies and works in the archaeological sector in the interest of both countries.

Article 10

All disputes on intellectual property rights, which may arise in connection with this Agreement, shall be settled through consultations or by reaching specific understandings between the institutions concerned, in the respect for the laws and regulations in force in both countries and for the commitments undertaken by them within the framework of international accords signed with Third countries.

Article 11

Regarding the communications and information sector, the Contracting Parties shall foster:

11.1. mutual exchanges of information on the political, economic, cultural and social life of their respective countries, also through visits by eminent personalities belonging to the world of information and culture;

11.2. the diffusion of radio and television programmes. Furthermore they shall also promote contacts and cooperation between their respective competent agencies.

Article 12

The Contracting Parties shall encourage all cultural activities aimed at intensifying the fight against racism and intolerance, and every kind of discrimination, and at enhancing the protection of human rights. In this connection, they shall promote the organization of meetings and seminars, as well as specific activities, thus favouring the relations between the competent national and local bodies as well as between Italian and Jordanian NGOs.

Article 13

The Contracting Parties shall foster the exchange of information and experiences in the fields of youth and sports. They shall favour the organizaton and occurrence in both countries of sports events, as well as of seminars and conferences with the participation of personalities belonging to the world of sports.

Article 14

The present Agreement shall be ratified. It shall enter into force 60 days after the exchange of the Ratification Instruments and its duration shall be unlimited.
Each Contracting Party may denounce it at any time through the diplomatic channels. Except if otherwise agreed by the Contracting Parties, its denounciation shall in no way affect the implementation of ongoing programmes agreed during the period of validity of this Agreement.

In witness thereof, the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Amman on September 23, 1999, in two originals in the Italian, Arabic, and English languages, all texts being equally authoritative. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

Francesco Cerulli

H.E. Dr. Francesco Cerulli
Ambassador of the Italian Republic
in the Hashemite Kingdom of Jordan

FOR THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

A. Bani Hani

H.E. Dr. Abdel Razzaq Bani Hani
General Secretary
Ministry of Planning

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5336):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 7 ottobre 2004.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 novembre 2004, con pareri delle commissioni I, V, VII e X.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 23 novembre 2004 ed il 10 novembre 2005.
Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il 22 novembre 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3661):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 novembre 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 29 novembre 2005 ed il 20 dicembre 2005.
Esaminato in aula e approvato il 22 dicembre 2005.

06G0013

DECRETO-LEGGE 17 gennaio 2006, n. **9.**

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 158, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq;

Vista la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005 sulla situazione in Iraq;

Vista l'azione comune 2005/190/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 7 marzo 2005, relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, denominata EUJUST LEX;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana al processo di stabilizzazione democratica e di ricostruzione dell'Iraq, nonché la prosecuzione, in condizioni di sicurezza, degli interventi umanitari a sostegno della popolazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISSIONE UMANITARIA, DI STABILIZZAZIONE E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ

Art. 1.

Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 22.928.310 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 158, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il governo iracheno e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.

3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

Organizzazione della missione

1. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione *in loco* della missione di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al presente capo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-*bis*, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 4.

Corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.895 per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX.

2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.

CAPO II

MISSIONE MILITARE INTERNAZIONALE IN IRAQ

Art. 5.

Partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.965.418 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37.

2. Nell'ambito della missione di cui al comma 1, il comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 4.000.000.

3. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 541.297 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.

Art. 6.

Trattamento assicurativo

1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 8.605.

Art. 7.

Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale di cui all'articolo 5, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2, è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento al personale di cui all'articolo 5, comma 3, e, nell'ambito della missione di cui all'articolo 5, comma 1, al personale impiegato nella *NATO Training Mission* (NTM), se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Art. 8.

Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 9.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 5 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1 e 5 sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

Art. 10.

Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12.

Art. 11.

Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, alla missione internazionale di cui all'articolo 5 si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari complessivamente a euro 217.633.525 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

06G0024

DECRETO-LEGGE 17 gennaio 2006, n. **10.**

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali;

Vista l'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005, relativa alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistence Mission in Rafah* (EUBAM Rafah);

Vista la risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 dicembre 2005, relativa alla missione denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cipro* (UNFICYP);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Partecipazione di personale militare a missioni internazionali

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour e Resolute Behaviour* a essa collegate, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

2. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 148.935.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale *International Security Assistance Force* (ISAF), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

3. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 111.918.982 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, di seguito elencate:

a) Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo;

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;

c) Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom e *NATO Headquarters Skopje* (NATO HQS) in Fyrom;

d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU) in Kosovo;

e) Albania 2 e *NATO Headquarters Tirana* (NATO HQT) in Albania.

4. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 21.285.597 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nel cui ambito opera la missione *Integrated Police Unit-IPU.*

5. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

6. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 727.361 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

7. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.037.774 per la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

8. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 297.528 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata *United Nation Mission in Sudan* (UNMIS), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

9. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 114.106 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL *Kinshasa*, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

Art. 2.

Missione UE di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.656.594 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistence Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 12 dicembre 2005.

Art. 3.

Missione ONU a Cipro

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 136.311 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cipro* (UNFICYP), di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005.

Art. 4.

Missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 6.525.541 per la partecipazione di personale militare alla missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan.

Art. 5.

Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

Art. 6.

Consiglieri diplomatici

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 49.354 per l'invio in Afghanistan, di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2.

2. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 43.186 per l'invio in Bosnia di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 7.

Interventi urgenti a favore delle popolazioni locali

1. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, nell'ambito delle missioni ISAF, *Joint Enterprise* e ALTHEA, di cui all'articolo 1, commi 2, 3, lettera *c)*, e 4, i comandanti dei contingenti militari sono autorizzati, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro i seguenti limiti complessivi:

a) euro 2.800.000, per la missione ISAF;

b) euro 500.000, per la missione *Joint Enterprise*;

c) euro 15.000, per la missione ALTHEA.

2. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 3.315.000.

Art. 8.

Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.444.396 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 9.

Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 696.404 per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

2. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

3. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 792.264 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

4. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 120.415 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

5. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 71.787 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina.

Art. 10.

Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, 4 e 6 e agli articoli 2, 4 e 9, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 4, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 9, comma 5, nella misura intera.

4. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 3, lettera *d)*, 5, 7, 8 e 9, e agli articoli 3 e 9, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del trenta per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

5. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta ai funzionari diplomatici di cui all'articolo 6 nella misura intera incrementata del trenta per cento. Per il funzionario diplomatico di cui all'articolo 6, comma 1, l'indennità è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

6. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 9, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Art. 11.

Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 12.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e agli articoli 2, 3, 4 e 9, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

Art. 13.

Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20.

Art. 14.

Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 15.

Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria

1. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-*ter* del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

Art. 16.

Interpretazione autentica di disposizioni in materia di trattamenti economici per servizi prestati all'estero

1. L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera *b)*, e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.

Art. 17.

Modifica dell'articolo 1, comma 102, lettera c) *della legge 23 dicembre 1996, n. 662*

1. All'articolo 1, comma 102, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «al personale militare estero» sono sostituite dalle seguenti: «al personale militare e civile delle Forze armate estere».

Art. 18.

Modifica dell'articolo 3, primo comma, lettera b) *della legge 21 novembre 1967, n. 1185*

1. All'articolo 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dopo le parole: «titolare esclusivo della potestà sul figlio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali».

Art. 19.

*Modifiche all'articolo 4-*bis *del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, e all'articolo 23 della legge 23 agosto 2004, n. 226*

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2005»;

b) al comma 3, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,».

2. All'articolo 23, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) alla lettera *b)*, le parole: «821 unità» sono sostituite dalle seguenti: «478 unità»;

b) alla lettera *c)*, le parole: «749 unità» sono sostituite dalle seguenti: «406 unità».

Art. 20.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 19, pari complessivamente a euro 324.508.207 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

PISANU, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

06G0025

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Sospensione del sig. Davide (*rectius* David) Salvatore Costa dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere, ai sensi dell'art. 285 codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 110 e 416-*bis,* commi 1, 3, 4, 5 e 6 del codice penale, emessa in data 15 novembre 2005, dal G.I.P. dott. Giacomo Montalbano, presso il Tribunale di Palermo nei confronti del sig. Davide (*rectius* David) Salvatore Costa, deputato dell'Assemblea regionale siciliana;

Vista la comunicazione datata 23 novembre 2005, n. 1694/2AZ del Commissario dello Stato per la Regione siciliana;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dal 15 novembre 2005 dalla carica elettiva ricoperta;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Davide (*rectius* David) Salvatore Costa è sospeso dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana a decorrere dal 15 novembre 2005, per i motivi di cui in premessa.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00422

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 dicembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Sauermann Katrin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Sauermann Katrin, nata a Bautzen (Germania) il 4 dicembre 1979 cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «assistente sociale» in Italia, sezione B;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Diplom-Sozialarbeit/Sozialpadagogin (FH) conseguito presso la «Hochschule Zittau/Gorlitz (FH) - University of Applied Sciences», come attestato in data 9 luglio 2003;

Considerato che l'istante è in possesso dell'«Urkunde Staatlich anerkannte Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin» rilasciato dal «Freistaat Sachsen Regierungsprasidium Dresden» come attestato in data 22 agosto 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 20 settembre 2005;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria, in atti allegato;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» - sez. B - per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Sauermann Katrin, nata a Bautzen (Germania) il 4 dicembre 1979 cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - sez. B - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

06A00436

DECRETO 22 dicembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Ramos-Catalina Ivàn Angulo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig Ramos-Catalina Ivàn Angulo, nato il 23 agosto 1974 a Madrid (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos» conseguito in Spagna - come attestato dal «Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos» cui il richiedente risulta iscritto al n. 14939 - ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile-ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente è in possesso dei seguenti titoli accademici: «Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos» conseguito presso l'«Universidad Politècnica de Madrid» in data 13 ottobre 1998 ed il «Diplome d'Ingènieur» conseguito presso l'«Ecole Nationale des Ponts et Chaussèes» di Parigi e rilasciato dal «Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement» in data 1° aprile 1999;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente presso la ASTM S.p.a. e la S.A.T.A.P. S.p.a. di Torino dal 2001 al 2005, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio m Italia della professione di «ingegnere» e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore civile-ambientale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Ramos-Catalina Ivàn Angulo, nato il 23 agosto 1974 a Madrid (Spagna), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - sezione A settore civile-ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 22 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

06A00437

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2005.

Determinazione delle caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da € 2 di serie ordinaria, millesimo 2006, dedicate ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 974/98 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 1° maggio 1998;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 975/98 del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale n. 506412 del 29 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da € 2;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete celebrative da € 2 destinate alla circolazione;

Visto il verbale n. 11, relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 17 marzo 2005, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2006 prevede, tra l'altro, che la moneta celebrativa da € 2 sarà dedicata ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Ritenuta la opportunità di dedicare la faccia nazionale delle monete celebrative da € 2 ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da € 2 di serie ordinaria, millesimo 2006, dedicate ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, emesse ai sensi della suddetta raccomandazione, sono determinate come segue:

sul dritto: in primo piano rappresentazione di un atleta impegnato nella discesa di una gara agonistica, dietro, una composizione di elementi grafici stilizzati: alla sinistra è delineato il monogramma della Repubblica italiana «RI»; sotto, «R» e la raffigurazione della Mole Antonelliana con alla base la scritta «TORINO»; alla destra in alto «GIOCHI INVERNALI»; a fianco della figura, disposto in posizione verticale, l'anno di emissione «2006» e la sigla dell'autore Maria Carmela Colaneri «MCC»; in cerchio le dodici stelle dell'Unione europea.

Art. 2.

In attuazione della citata raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003, su un contingente di monete da € 2, millesimo 2006, fissato in n. 50.000.000 di pezzi, pari a € 100.000.000,00, è autorizzata la coniazione di n. 40.000.000 di pezzi dedicati ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, pari a € 80.000.000,00 in conformità delle descrizioni artistiche di cui all'art. 1 ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte di queste ultime monete, eseguite in conformità della suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Art. 3.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Roma, 13 dicembre 2005

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

06A00388

DECRETO 10 gennaio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2010, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 5 gennaio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 21.019 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 giugno, 8 luglio, 8 settembre, 11 ottobre e 10 novembre 2005 con i quali è

stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2010, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 10 giugno 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 giugno 2005.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 giugno 2005, entro le ore 11 del giorno 13 gennaio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 10 giugno 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 giugno 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 gennaio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 gennaio 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 33 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 gennaio 2006.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 giugno 2005, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2006

Il direttore: CANNATA

06A00423

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 11 ottobre 2005.

Annullamento del decreto ministeriale 1º giugno 2005, relativo allo scioglimento della società cooperativa «Ururi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Ururi, con nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 1º giugno 2005 con il quale la società cooperativa «Ururi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Ururi (Campobasso), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e l'avv. Tirico Maddalena è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il ricorso presentato innanzi al tribunale amministrativo regionale del Molise in data 22 settembre 2005 dai soci della citata società cooperativa;

Ravvisata la fondatezza degli elementi e dei presupposti da essi adottati;

Ritenuta pertanto la necessità di annullare il provvedimento di scioglimento d'ufficio;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Il decreto ministeriale 1º giugno 2005 con il quale la società cooperativa «Ururi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Ururi (Campobasso), è stata sciolta d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore, è annullato e l'avv. Tirico Maddalena, nata a Roma il 19 aprile 1971, con studio in Silvi Marina (Teramo), via Leonardo da Vinci n. 54/a, è sollevata dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00470

DECRETO 14 ottobre 2005.

Quote contributive a carico dei soci dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme in materia di «Razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 8 e 9 relativi all'istituzione dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva (richiamata nel seguito come l'Agenzia);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 gennaio 2001, con cui viene approvato lo statuto dell'Agenzia, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 1º settembre 2003, n. 17104, con cui vengono determinati i contributi in quota fissa ed in quota variabile per gli anni 2001, 2002 e 2003, a carico dei soci dell'Agenzia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 14 ottobre 2004, n. 17281, con cui vengono determinati i contributi in quota fissa ed in quota variabile per l'anno 2004, a carico dei soci dell'Agenzia;

Vista la nota del 5 luglio 2005, con la quale il presidente dell'Agenzia comunica la deliberazione del consiglio di amministrazione assunta nella seduta del 4 luglio 2005 con la quale, sulla base del bilancio di previsione per l'anno 2005, viene proposta la misura del contributo a carico dei soci sia per la quota fissa che per quella variabile;

Considerato che occorre determinare, per l'anno 2005, i contributi in quota fissa, pari al 75% dei costi desunti dal bilancio preventivo approvato dall'assemblea dei soci nonché a carico dei soci dell'Agenzia i contributi in quota variabile, pari al 25% delle spese risultanti da tale bilancio, calcolato sulla base delle immissioni al consumo effettuate da ciascun socio dell'Agenzia;

Ritenuto di accogliere la misura del contributo proposta dall'Agenzia;

Decreta:

Art. 1.

Contributi per l'anno 2005

1. I contributi per l'anno 2005 a carico dei soci dell'Agenzia sono così determinati:

contributo in quota fissa: euro 829,47;

contributo in quota variabile: euro 0,000515 per tonnellata immessa al consumo.

2. I soci dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva per l'anno 2005 vengono indicati nell'elenco allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il pagamento dovrà essere corrisposto in unica soluzione, con le modalità comunicate a ciascun socio dall'Agenzia.

2. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 14 ottobre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 158

ALLEGATO

ELENCO DEI SOCI DELL'AGENZIA NAZIONALE DELLE SCORTE DI RISERVA

SOCIETÀ	SEDE SOCIALE
Abate Commerciale	Montesarchio
ABD Aeroporto di Bolzano	Bolzano
Aerdorica	Falconara M.ma
Aeroporto civile Padova	Padova
Aeroporto Reggio Emilia	Reggio Emilia
Agenzia Veneta Comb.li	Terracina
Agripetroli	S. Giorgio a Cremano
Agritermo	Piacenza
Air B.P. Italia	Milano
Alba De Biase & C. S.A.S.	Pozzuoli
Albergo petroli	Bari
Alma petroli	Ravenna
Alpha Trading	Genova
Api	Roma
Asta carburanti	Pozzallo
Ata-Ali Trasporti Aerei	Milano
Aversana Petroli	Casal di Principe
Aviongas	Montichiari
B.P. Italia ex Castrol	Borgaro Torinese
Basile petroli	Taranto
Blanco petroli	Modica
Bordandini Igino	Forlì
Cam Petroli	Pero
Camer	Galatina
Carboil	Reggio Calabria
Colbit	Pomezia
Compagnia Italpetroli	Roma
Costieri D'Alesio	Cassina Dè Pecchi
Decal	Porto Marghera
Depositi costieri Trieste	Trieste
Di Properzio commerciale	Pescara
Disma	Milano
Docoil	Livorno
Edison Trading	Milano
Endesa Italia	Porto Torres
Enel Produzione	Roma
Energetyca	Bergamo
Eni S.p.a.	Roma
Erg Petroli	Genova
Erg Raff. Mediterranee	Genova
Esso italiana	Roma
Eurallumina	PortoVesme
F.lli Prevedel	Trento
Firmin	Trento
FL Selenia S.p.a. - Div. Rondine	Pero
Fox Petroli	Pesaro
Gaffoil	S. Maria Capua Vetere
Geac	Levaldigi
Getoil	Milano
Ghigi	Roma
Green Oils S.p.a.	Genova
Gruppo distribuzione P.LI	Pieve Di Soligo
GS Aviation	Aeroporto Malpensa
Hub	Fiumicino
I.E.S. - Italiana energia e	Mantova
Ilva	Taranto
Iplom	Busalla
Isecold	Napoli
Italia combustibili	Casalnuovo
J-Petrol S.r.l.	Orio al serio
Kuwait petroleum Italia	Roma
La 91 Petroli S.r.l.	Palma Campania
Lombarda petroli	Villasanta
Ludoil	Nola
Magigas	Montale
Marinpen	Brindisi
Maxcom petroli	Roma
Maxoil	Fiumicino
Media Service Italia S.p.a.	Formia
Natalizia petroli	Roma
Nautilia S.r.l.	Valmontone
N.G.P.	Milano
Nuova Libarna	Lignano Sabbiadoro
Nuzzi Petroli	Gioia del Colle
Oak Europa	Pagnacco
Oil Supply Service	Milano
Oleotecnica	Segrate
Opec-Org. Petr. Campana	Somma Vesuviana
Par (c/o Agip P.li Avio)	Roma
Petrol Fuel	Roma
Pinta Zottolo	Mazara del Vallo
Pir Petroli	Bologna
Raffineria di Milazzo	Milazzo
Ram Linate	Milano
Ramoil	Casalnuovo
Refuelling	Reggio Calabria
Repsol	Milano
Rossetti	Roma
Saccne petroli	Mili Marina
San Marco Petroli	Porto Marghera
Saras	Roma
Sase S.p.a. Soc. Aeroporto	S. Egidio
Scat	Livorno
Scat Punti vendita	Reggio Emilia
Seram	Fiumicino
Shell Italia S.p.a.	Cusano Milanino
Siciliana Carbolio	Catania
Silvia e figli	Lampedusa
Siro	Corbetta
SO.COM.CI	Civitavecchia
Soldà Vladimiro	Creazzo
Sud Petroli	Napoli
Tamoil Petroli	Milano
Termobit	Roma
Tirreno Power	Roma
Total Italia	Milano
Veneta carburanti	Chioggia
Viscolube	Pieve Fissiraga

06A00430

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 novembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società: SMEB Cantieri navali, in Messina; ISAM S.p.A., in Sant'Ippolito; Liritex, in Castelliri; Terzo millennio, in Foggia. (Decreto n. 37397).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, facenti parte integrante del presente provvedimento, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della già richiamata legge n. 223/1991, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Considerato che i predetti accordi recepiscono i Protocolli d'intesa raggiunti in sede istituzionale territoriale, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 è autorizzata, per il periodo dall'8 aprile 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 80 dipendenti della società SMEB Cantieri navali, unità in Messina, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e politiche sociali in data 11 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 25 maggio 2005 propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.085.536,80.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 50 dipendenti della società ISAM S.p.a., unità di Sant'Ippolito (Pesaro-Urbino), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 464.349,00.

Pagamento diretto: no.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 71 dipendenti della società Liritex, unità di Castelliri (Frosinone), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e politiche sociali in data 11 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 549.479,65.

Pagamento diretto: si.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 25 dipendenti della Terzo millennio, unità di Foggia, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 luglio 2005 che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 464.349,00.

Pagamento diretto: no.

La società Terzo millennio è tenuta a versare, dalla data di decorrenza del trattamento concesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 5.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 4, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 2.563.714,45, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 6.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 5 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 58

06A00440

DECRETO 23 novembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei lavoratori ed ex lavoratori dipendenti dalle società operanti nei settori tessile, abbigliamento, conciario e calzature, ubicate nella provincia di Lucca. (Decreto n. 37398).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento conciario e calzature, sottoscritto in data 27 maggio 2005,tra la provincia di Lucca, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali;

Visto il verbale di accordo in data 13 luglio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario, on. Grazia Sestini, tra la provincia di Lucca, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi delle filiere, produttive dei settori tessile, abbigliamento, conciario e calzature, che colpisce le aziende ubicate nella provincia di Lucca, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità, per i lavoratori dei citati settori;

Visto il limite di spesa di 2.5 milioni di euro fissato nel verbale del 13 luglio 2005;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 13 luglio 2005 che prevede per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei citati settori, ubicate nella provincia di Lucca, la concessione, fino al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale e

di mobilità in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, operanti nei settori indicati nelle premesse e ubicate nella provincia di Lucca;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento, conciario e calzature sottoscritto in data 27 maggio 2005 di cui alle premesse, è concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti di lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento, conciario e calzature sottoscritto in data 27 maggio 2005 di cui alle premesse, è concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento di mobilità ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a 15 dipendenti, operanti nei settori citati.

Art. 3.

I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere novanta giorni di anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni.

Art. 4.

I trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 2.5 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.

Art. 5.

L'erogazione del trattamento di CIGS e mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, e successive modificazioni, è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.

Art. 6.

Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7.

L'onere complessivo, pari ad euro 2.500.000,00, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 8.

Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'INPS comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.

Art. 9.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 7, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 56

06A00442

DECRETO 19 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Multiservice Coop - Cooperativa a r.l.», in Monte S. Giovanni Campano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli Uffici provinciali del lavoro e M.O., ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione del 14 dicembre 2005 eseguito nei confronti della società cooperativa «Multiservice Coop - Cooperativa a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Multiservice Coop - Cooperativa a r.l.», con sede in Monte S. Giovanni Campano, costituita a rogito notaio dott. Antonio Venditti in data 2 dicembre 1987, repertorio 11879, R.E.A. n. 92782 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1324/233268 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 19 dicembre 2005

Il direttore provinciale: NECCI

06A00467

DECRETO 3 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «G. Rossetti a r.l.», in Vasto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale delle cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, primo comma;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Tenuto conto che in data 19 ottobre 2005 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - la relativa istruttoria per lo scioglimento a cui non è seguita alcuna opposizione, nei termini previsti;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta per atto dell'autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «G. Rossetti a r.l.», con sede in Vasto, costituita per rogito notar Aldo D'Agostino in data 9 giugno 1994, posizione n. 1458/268652, codice fiscale n. 01686450691.

Chieti, 3 gennaio 2006

Il direttore provinciale: DE PAULIS

06A00468

DECRETO 3 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa sociale Elios a r.l.», in San Salvo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale delle cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'ado-

zione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, primo comma;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Tenuto conto che in data 19 ottobre 2005 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - la relativa istruttoria per lo scioglimento a cui non è seguita alcuna opposizione, nei termini previsti;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta per atto dell'autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina del commissario liquidatore:

«Piccola società cooperativa sociale Elios a r.l.», con sede in San Salvo, costituita per rogito notar Giovanni De Matteis in data 8 marzo 2003, posizione n. 1803/315389, codice fiscale n. 02043990692.

Chieti, 3 gennaio 2006

Il direttore provinciale: DE PAULIS

06A00469

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 20 dicembre 2005.

Modalità per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, ed in particolare l'art. 3, comma 3;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 2001, recante recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon;

Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, come modificato dal regolamento (CE) n. 1804/2003, ed in particolare l'art. 5, n. 3 e l'allegato VII;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2004/232/CE, del 3 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 riguardo l'uso di halon 2402;

Vista la sentenza della Corte di giustizia europea del 7 luglio 2005, con la quale l'Italia è stata condannata per il mancato rispetto delle restrizioni e delle condizioni previste dall'art. 5, n. 3, del citato regolamento (CE) n. 2037/2000;

Ritenuto necessario uniformarsi alla suddetta sentenza e, pertanto, provvedere alle opportune modifiche al citato decreto 3 dicembre 2001;

Decreta:

Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 dicembre 2001, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. Ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 2037/2000, l'uso degli idroclorofluorocarburi è consentito in sostituzione degli halon nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori esistenti per i soli usi critici previsti nell'allegato VII dello stesso regolamento.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli idroclorofluorocarburi contenuti nei sistemi di protezione anticendio e negli estintori destinati ad usi diversi da quelli previsti al comma 1, devono essere recuperati e avviati al riciclo, alla rigenerazione o alla distruzione dai centri di cui al comma 3.

3. I centri autorizzati di raccolta di idroclorofluorocarburi sono istituiti sulla base accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, ed i soggetti di cui all'art. 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, nonché i produttori e gli importatori di sostanze sostitutive, singolarmente o in associazione tra di loro.

4. I centri di cui al comma 3 provvedono altresì al recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli idroclorofluorocarburi contenuti in apparecchiature e impianti diversi da quelli di cui al comma 2, ove sia necessario, nel corso delle operazioni di manutenzione o in caso di smantellamento degli stessi.

5. Ai centri autorizzati di raccolta degli idroclorofluorocarburi si applicano, le disposizioni contenute nell'art. 9, commi 3, 4, 5 e 6.»;

b) l'allegato I è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

06A00342

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 11 novembre 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi della manifestazione aerea «Frecce Tricolori», della Pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica militare italiana, nei valori di € 0,45 e di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 2005 di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento, con il quale è stata autorizzata una successiva emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 *(Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicerbre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce le tariffe di primo porto dei servizi di corriere ordinario e prioritario per l'interno, rispettivamente, in € 0,45 e € 0,60;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2005, due francobolli celebrativi della manifestazione aerea «Frecce Tricolori» della Pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica militare italiana, nei valori di € 0,45 e di € 0,60.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata per il valore di € 0,45; bianca, patinata neutra, non filigranata, non fluorescente per il valore di € 0,60; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: quadricromia, per il

valore di € 0,45; quadricromia più inchiostro interferenziale trasparente-oro, per il valore di € 0,60; tiratura: sei milioni di esemplari per ciascun francobollo; fogli: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50» per il francobollo di € 0,45 e «€ 30,00» per il francobollo di € 0,60.

Le vignette rappresentano immagini del volo acrobatico dei velivoli della Pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica militare italiana e in particolare raffigurano: - per il valore di € 0,45 dieci velivoli delle «Frecce Tricolori» che disegnano nel cielo la bandiera italiana; - per il valore di € 0,60 il tricolore più lungo del mondo steso dai fumi di nove velivoli delle «Frecce Tricolori», al termine di ogni esibizione. Completano ciascun francobollo lo stemma dell'Aeronautica militare italiana e il logo delle «Frecce Tricolori», riprodotti rispettivamente a sinistra e a destra, le leggende «AERONAUTICA MILITARE» e «PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE», poste in sequenza alternata, la scritta «ITALIA» ed il relativo valore «€ 0,45» e «€ 060».

Caratteristiche dell'etichetta per il francobollo di € 0,60: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «postaprioritaria» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 etichette, fustellate e sfidate a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente. Grammatura: 90 gr/mq Supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco). Stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2005

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A00426

DECRETO 11 novembre 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni», dedicato all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Le Istituzioni»;

Visto il decreto 7 febbraio 2005, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2005, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare nel 2005 un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni» dedicato all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26x36; dentellatura: 13¼×13; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta raffigura una interpretazione grafica tridimensionale del logo «ANCI». Completano il francobollo la leggenda «ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2005

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A00427

DECRETO 11 novembre 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario dedicato all'AIDO - Associazione italiana per la donazione di organi tessuti e cellule, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto 7 febbraio 2005, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2005, del francobollo ordinario dedicato all'AIDO - Associazione Italiana per la donazione di organi tessuti e cellule;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003). recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta prioritaria interna di primo porto in € 0,60;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo ordinario dedicato all'AIDO - Associazione italiana per la donazione di organi tessuti e cellule, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura 13¼×13; colori: quadricromia più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura una mano che coglie un fiore con la corolla a forma di cuore, rappresentato in sequenza altre due volte, in colori più tenui; in alto a sinistra è riportato il logo «AIDO». Completano il francobollo la leggenda «ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI TESSUTI E CELLULE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «postaprioritaria» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 etichette, fustellate e sfidate a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2005

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A00428

DECRETO 11 novembre 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di una cartolina postale per l'interno, celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria interna di primo porto in € 0,45;

Decreta:

È emessa, nell'anno 2005, una cartolina postale per l'interno celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di € 0,45.

La cartolina è stampata dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in offset, su carta bianca da 250 gr/mq; formato della cartolina cm 14,8×10,5; colori: policromia; tiratura cinquecentomila esemplari; valore: € 0,45.

Il recto della cartolina postale reca: - in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura raffigurante una veduta notturna della seicentesca Villa Manin di Passariano che ospita la «Manifestazione filatelica nazionale»; completano l'impronta di affrancatura la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45»; - in basso a destra, tre righe continue e tre riquadri con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.», per l'indirizzo del destinatario; - in alto a sinistra, un riquadro con la leggenda «CARTOLINA POSTALE» e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «(SIGLA PROV.)»; -in basso a sinistra è raffigurato un foglio di francobolli riproducenti ciascuno il logo della manifestazione con le scritte «VILLA MANIN FIL 2005» e «ESPOSIZIONE NAZIONALE DI FILATELIA E LETTERATURA 16-18 settembre»; in primo piano una lente di ingrandimento evidenzia uno dei francobolli con la leggenda «CODROIPO» riportata sulla cimosa del foglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2005

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A00429

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 gennaio 2006.

Riconoscimento del Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura a D.O.P., e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappre-

sentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1291 della Commissione del 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 181 del 19 luglio 2003 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pane di Altamura»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura a D.O.P. con sede in Altamura (Bari), corso Umberto I n. 5, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «preparatori» nella filiera prodotti panetteria, individuata all'art. 4, lettera *g)*, del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato Bioagricoop scrl, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Pane di Altamura» con decreto ministeriale 4 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 1º aprile 2004;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G:P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura a D.O.P. al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura a D.O.P. con sede in Altamura (Bari), corso Umberto I n. 5, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura a D.O.P. con sede in Altamura (Bari), corso Umberto I n. 5, è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Pane di Altamura» registrata con regolamento (CE) n. 1291 della Commissione del 18 luglio 2003.

2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del

presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Pane di Altamura».

Art. 3.

Il Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura a D.O.P. non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura a D.O.P. può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Pane di Altamura» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura a D.O.P. sono riparti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Pane di Altamura» appartenenti alla categoria «preparatori» nella filiera prodotti di panetteria, individuata all'art. 4, lettera *g)*, del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00435

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 dicembre 2005.

Aggiornamento del Registro nazionale dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, concernente norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, relativo a: regolamento concernente la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto il decreto del Ministero della sanità del 29 novembre 1996, n. 686, relativo a regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo ed in particolare l'art. 5, comma 4;

Visto il decreto del Ministero della salute 26 novembre 2003, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 2003, concernente il Registro nazionale dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo;

Visto il decreto del Ministero della salute 7 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 2004, concernente l'aggiornamento del Registro nazionale dei micologi;

Viste le comunicazioni pervenute successivamente al 30 ottobre 2004, con le quali le regioni Campania, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Toscana, Emilia-Romagna e Molise hanno comunicato i nominativi dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo e gli estremi con i quali i medesimi sono stati registrati in ordine numerico progressivo nei rispettivi registri regionali;

Ritenuto quindi necessario aggiornare il decreto del Ministero della salute del 26 novembre 2003 con i nominativi dei nuovi soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686, è riportato in allegato l'aggiornamento, alla data del 30 ottobre 2005, dell'elenco nazionale dei micologi di cui al decreto ministeriale 26 novembre 2003, modificato dal decreto ministeriale 7 ottobre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

Il Ministro: STORACE

ALLEGATO

AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE MICOLOGI*

(Decreto Ministero Salute 26 novembre 2003 come modificato dal D.M. 7/10/04)

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE PROVINCIA AUTONOMA		
					REGIONE PROVINCIA AUT.	N.	DATA RILASCIO
1773	Balasco	Americo	Teano (CE)	04.07.1968	Campania	124	26.11.2004
1774	Bevilacqua	Fiorentino	Roccamonfina (CE)	26.03.1955	Campania	125	26.11.2004
1775	Bocagine	Marcello	Caserta	06.01.1969	Campania	126	26.11.2004
1776	De Biasio	Irene	Caserta	30.06.1971	Campania	127	26.11.2004
1777	De Francesco	Rosa	Teano (CE)	27.10.1972	Campania	128	26.11.2004
1778	Dell'Ovo	Maria Lilia	Caserta	26.01.1983	Campania	129	26.11.2004
1779	Esposito	Giuseppe	Portici (NA)	28.09.1950	Campania	130	26.11.2004
1780	La Prova	Rita	Teano (CE)	12.05.1969	Campania	131	26.11.2004
1781	Molinaro	Milena	Teano (CE)	08.05.1971	Campania	132	26.11.2004
1782	Sciacca	Romolo	Montenero di Bisaccia (CB)	11.03.1958	Campania	133	26.11.2004
1783	Toscano	Valerio Marcello	Caserta	11.07.1967	Campania	134	26.11.2004
1784	Cangiano	Emilia	Kicheim (D)	31.08.1970	Campania	135	26.11.2004
1785	Curtopasso	Giovanni	Napoli	19.06.1971	Campania	136	26.11.2004
1786	Napoletano	Sergio	S.Angelo D'Alife (CE)	06.05.1966	Campania	137	26.11.2004
1787	Natale	Martino Domenico	Roccamonfina (CE)	01.11.1978	Campania	138	26.11.2004
1788	Natale	Martino Marta	Roccamonfina (CE)	14.07.1977	Campania	139	26.11.2004
1789	Razzino	Pietro	Sessa Aurunca (CE)	12.03.1960	Campania	140	26.11.2004
1790	Rossi	Gabriele	Capua (CE)	12.03.1960	Campania	141	26.11.2004
1791	Ruggiero	Antonio	Teano (CE)	14.05.1959	Campania	142	26.11.2004
1792	Salatti	Renato	Catanzaro	22.06.1959	Campania	143	26.11.2004
1793	Scialdone	Armando	Capua (CE)	19.11.1981	Campania	144	26.11.2004
1794	Santoro	Domenico	Casagiove (CE)	28.01.1961	Campania	145	26.11.2004
1795	Vendettuoli	Armando	Raviscanina (CE)	16.03.1960	Campania	146	26.11.2004
1796	Zampino	Valeria	Pietra Vairano (CE)	15.12.1975	Campania	147	26.11.2004
1797	Adorni	Cristiano	Cremona	20.02.1965	Lombardia	189	20.12.2004
1798	Belussi	Iris	Castiglione delle Stiviere (MN)	14.04.1965	Lombardia	190	20.12.2004
1799	Cattane	Pio Valeriano	Capo di Ponte (BS)	16.09.1964	Lombardia	191	20.12.2004

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE PROVINCIA AUTONOMA		
					REGIONE PROVINCIA AUT.	N.	DATA RILASCIO
1800	Claut	Michele	Trieste	14.12.1966	Lombardia	192	20.12.2004
1801	Fossati	Massimo	Borgomanero (NO)	21.12.1966	Lombardia	193	20.12.2004
1802	Maffi	Paolo Ezio	Grosio (SO)	27.07.1968	Lombardia	194	20.12.2004
1803	Manetti	Laura	Empoli (FI)	03.05.1974	Lombardia	195	20.12.2004
1804	Mazzone	Gennaro	Napoli	14.11.1958	Lombardia	196	20.12.2004
1805	Monti	Massimiliano	Empoli (FI)	07.06.1976	Lombardia	197	20.12.2004
1806	Passaro	Paola	Varese	20.03.1960	Lombardia	198	20.12.2004
1807	Pezzoli	Elio	Bergamo	20.02.1979	Lombardia	199	20.12.2004
1808	Pitrolo	Silvana	Ragusa	24.11.1954	Lombardia	200	20.12.2004
1809	Pontiggia	Simone	Desio (MI)	06.02.1980	Lombardia	201	20.12.2004
1810	Quitadamo	Paolo	Sanremo (IM)	17.02.1975	Lombardia	202	20.12.2004
1811	Ricci	Giovanni	Subiaco (RM)	17.10.1953	Lombardia	203	20.12.2004
1812	Vercelloni	Simona Virginia	Milano	17.06.1966	Lombardia	204	20.12.2004
1813	Amati	Massimo	Terni	08.02.1968	Umbria	88	03.01.2005
1814	Antonacci	Sandro	Belmonte in Sabina (RI)	28.09.1962	Umbria	89	03.01.2005
1815	Anulli	Fabio	Terni	08.02.1969	Umbria	90	03.01.2005
1816	Ardizzone	Giuseppe Maria	Assisi (PG)	18.12.1943	Umbria	91	03.01.2005
1817	Benigni	Franco	Iesi (AN)	27.02.1953	Umbria	92	03.01.2005
1818	Brocani	Silvana	Iesi (AN)	28.09.1955	Umbria	93	03.01.2005
1819	Buonaiuto	Michele	Sarno (SA)	03.10.1959	Umbria	94	03.01.2005
1820	Casini	Rossana	Arezzo (FI)	21.08.1960	Umbria	95	03.01.2005
1821	Ceci	Sabine Murielle	Antibes (Francia)	19.06.1969	Umbria	96	03.01.2005
1822	Censi	Pietro	Roma	03.07.1953	Umbria	97	03.01.2005
1823	Cimato	Mercurio	Reggio Calabria	03.12.1964	Umbria	98	03.01.2005
1824	D'Auria	Alberto	Nettuno (RM)	10.03.1967	Umbria	99	03.01.2005
1825	De Bellis	Giacomo Vittorio	Rimini	01.02.1941	Umbria	100	03.01.2005
1826	Dell'Orso	Stefano	Roma	02.02.1961	Umbria	101	03.01.2005
1827	Fabrizi	Fabrizio	Iesi (AN)	26.01.1965	Umbria	102	03.01.2005
1828	Faraoni	Mauro	Fabriano	26.05.1950	Umbria	103	03.01.2005
1829	Gridà	Giuseppe	Tiriolo (CZ)	06.12.1963	Umbria	104	03.01.2005
1830	Giorgis	Anna Maria	Città di Castello (PG)	29.09.1964	Umbria	105	03.01.2005
1831	Griselli	Mario	Nocera Umbra (PG)	16.07.1942	Umbria	106	03.01.2005
1832	Iadecola	Roberto	Frascati (RM)	27.05.1946	Umbria	107	03.01.2005
1833	Lupo	Luigi	Atena Lucana (SA)	26.04.1958	Umbria	108	03.01.2005
1834	Mascolo	Angelo	Barletta (BA)	15.08.1953	Umbria	109	03.01.2005
1835	Orsolini	Massimo	Velletri (RM)	07.07.1953	Umbria	110	03.01.2005
1836	Ratini	Giuseppe	Terni	23.12.1938	Umbria	111	03.01.2005
1837	Sebastianelli	Fabio	Roma	24.04.1970	Umbria	112	03.01.2005
1838	Traversi	Andrea	Roma	04.09.1970	Umbria	113	03.01.2005
1839	Vagnarelli	Mariano	Pompei (NA)	16.06.1967	Umbria	114	03.01.2005

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE PROVINCIA AUTONOMA		
					REGIONE PROVINCIA AUT.	N.	DATA RILASCIO
1840	Zuchegna	Achille	Roma	20.04.1956	Umbria	115	03.01.2005
1841	Cosimetti	Vittorio	Assisi (PG)	23.07.1936	Umbria	116	03.01.2005
1842	Abate	Caterina	Milano	26.07.1975	Valle d'Aosta	2	16.12.2004
1843	Barrel	Ivan	Aosta	22.03.1978	Valle d'Aosta	3	16.12.2004
1844	Calcagno	Patrizia	Sanremo	31.07.1961	Valle d'Aosta	4	16.12.2004
1845	Cauzzi	Adriana	Aosta	21.03.1975	Valle d'Aosta	5	16.12.2004
1846	Centola	Federica	Aosta	15.01.1979	Valle d'Aosta	6	16.12.2004
1847	Del Casino	Monica	Siena	18.12.1961	Valle d'Aosta	7	16.12.2004
1848	Di Gregorio	Lucia	Sant'Angelo (AV)	05.12.1970	Valle d'Aosta	8	16.12.2004
1849	Favre	Tiziana	Aosta	29.10.1965	Valle d'Aosta	9	16.12.2004
1850	Livello	Cirino	Lentini (SR)	06.12.1960	Valle d'Aosta	10	16.12.2004
1851	Marzini	Marco	Aosta	07.06.1981	Valle d'Aosta	11	16.12.2004
1852	Menarini	Marco	Bologna	18.04.1971	Valle d'Aosta	12	16.12.2004
1853	Neri	Fernanda	Grosseto	22.03.1959	Valle d'Aosta	13	16.12.2004
1854	Palumbo	Davide	Milano	05.10.1972	Valle d'Aosta	14	16.12.2004
1855	Panata	Marisa	Asti	19.03.1965	Valle d'Aosta	15	16.12.2004
1856	Sanna	Ignazio Gavino	Monti (SS)	15.10.1957	Valle d'Aosta	16	16.12.2004
1857	Zanin	Fabrizio	Aosta	26.05.1966	Valle d'Aosta	17	16.12.2004
1858	Cardeti	Elisabetta	Abbadia S. Salvatore (SI)	27.11.1968	Toscana	160	26.01.2005
1859	Gori	Stefano	Abbadia S. Salvatore (SI)	09.08.1974	Toscana	161	26.01.2005
1860	Iacchini	Loredana	Roma	12.04.1968	Toscana	162	26.01.2005
1861	Marinetti	Vincenzo	Trasacco (AQ)	24.10.1941	Toscana	163	26.01.2005
1862	Palmieri	Damien	Siena	09.11.1980	Toscana	164	26.01.2005
1863	Perinti	Roberto	Siena	17.05.1975	Toscana	165	26.01.2005
1864	Prezzolini	Lucio	Abbadia S. Salvatore (SI)	28.06.1959	Toscana	166	26.01.2005
1865	Vinciarelli	Vanessa	Abbadia S. Salvatore (SI)	14.07.1977	Toscana	167	26.01.2005
1866	Visconti	Sauro	Abbadia S. Salvatore (SI)	18.02.1958	Toscana	168	26.01.2005
1867	Baratta	Giovanni	Perito (SA)	05.04.1949	Campania	148	23.06.2005
1868	Belova	Dimitrana	Starazagora (UK)	27.12.1971	Campania	149	23.06.2005
1869	Bisogno	Giuseppe	Eboli (SA)	29.06.1961	Campania	150	23.06.2005
1870	Capuano	Tommaso	Eboli (SA)	17.03.1973	Campania	151	23.06.2005
1871	D'Iorio	Antonio	Eboli (SA)	25.06.1969	Campania	152	23.06.2005
1872	D'Urso	Giovanni	Salerno	17.07.1962	Campania	153	23.06.2005
1873	Giuliano	Ada	Piano di Sorrento (NA)	07.09.1967	Campania	154	23.06.2005
1874	Mazza	Vincenzo	Teggiano (SA)	21.06.1960	Campania	155	23.06.2005
1875	Merola	Giuseppe	Vallo della Lucania (SA)	20.09.1972	Campania	156	23.06.2005
1876	Orlando	Domenico	Nocera Inferiore (SA)	18.01.1980	Campania	157	23.06.2005
1877	Orlando	Vincenzo	Angri (SA)	01.02.1952	Campania	158	23.06.2005
1878	Piemonte	Felice	Nocera Inferiore (SA)	12.01.1979	Campania	159	23.06.2005
1879	Piemonte	Gennaro	Boscotrecase (NA)	28.07.1949	Campania	160	23.06.2005

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE PROVINCIA AUTONOMA		
					REGIONE PROVINCIA AUT.	N.	DATA RILASCIO
1880	Ruggiero	Agnese Raffaella	Salerno	17.11.1982	Campania	161	23.06.2005
1881	Vitale	Giovanni	Casalvelino (SA)	24.02.1978	Campania	162	23.06.2005
1882	Ballerini	Carlo	Pescara	10.11.1972	Emilia-Romagna	240	13.04.2005
1883	Ballot	Ferdinando	Torino	23.10.1947	Emilia-Romagna	241	13.04.2005
1884	Beltrame	Roberto	Rovigo	04.08.1972	Emilia-Romagna	242	13.04.2005
1885	Casini	Oscar	Como	14.09.1960	Emilia-Romagna	243	13.04.2005
1886	Capocasale	Girolamo	Roccella Jonica (RC)	02.05.1966	Emilia-Romagna	244	13.04.2005
1887	Cavanna	Luigi	Farini D'Olmo (PC)	25.06.1949	Emilia-Romagna	245	13.04.2005
1888	Ceccarelli	Cinzia	Cesena (FC)	08.02.1965	Emilia-Romagna	246	13.04.2005
1889	Dal Cason	Mauro	Morbegno (SO)	24.08.1973	Emilia-Romagna	247	13.04.2005
1890	D'Andrea	Massimo	Roma	16.08.1963	Emilia-Romagna	248	13.04.2005
1891	D'Alessandro	Nicola	Matera	23.11.1980	Emilia-Romagna	249	13.04.2005
1892	Di Pede	Valerio	Pisa	13.09.1973	Emilia-Romagna	250	13.04.2005
1893	Fabbri	Chiara	Cesena (FC)	29.11.1969	Emilia-Romagna	251	13.04.2005
1894	Gattulli	David	Porto Ferraio (LI)	09.03.1966	Emilia-Romagna	252	13.04.2005
1895	Mandozzi	Alberto	Amandola (AP)	15.04.1958	Emilia-Romagna	253	13.04.2005
1896	Le Pera	Mario	Isola Capo Rizzuto (CZ)	05.08.1967	Emilia-Romagna	254	13.04.2005
1897	Mengozzi	Walter	Forlì (FC)	11.04.1950	Emilia-Romagna	255	13.04.2005
1898	Molfetta	Ignazio	Grumo Appula (BA)	11.11.1953	Emilia-Romagna	256	13.04.2005
1899	Naldoni	Norma	Forlì	28.04.1950	Emilia-Romagna	257	13.04.2005
1900	Nalli	Luciano	Giacciano Combarucchella (RO)	28.08.1956	Emilia-Romagna	257	13.04.2005
1901	Pometti	Luca	Pontremoli (MS)	16.02.1968	Emilia-Romagna	258	13.04.2005
1902	Ranazzi	Anna Laura	Roma	18.02.1965	Emilia-Romagna	259	13.04.2005
1903	Rendine	Antonio	Barletta (BA)	16.10.1959	Emilia-Romagna	260	13.04.2005
1904	Ricciardi	Paolo	Roma	27.05.1962	Emilia-Romagna	261	13.04.2005
1905	Sabattini	Gianluca	Porretta Terme (BO)	23.06.1965	Emilia-Romagna	262	13.04.2005
1906	Sacco	Roberto	Crotone	18.07.1966	Emilia-Romagna	263	13.04.2005
1907	Sartori	Roberto	Castagnaro (VR)	17.03.1963	Emilia-Romagna	264	13.04.2005
1908	Tomasello	Giuseppe	Roma	01.04.1964	Emilia-Romagna	265	13.04.2005
1909	Scapin	Lucio	Asiago (VI)	27.07.1979	Emilia-Romagna	266	13.04.2005
1910	Veronese	Fabrizia	Bagnolo di Po (RO)	06.03.1958	Emilia-Romagna	267	13.04.2005
1911	Ricci	Pietro	Campobasso	17.10.1955	Molise	1	30.09.2005

*) Il presente elenco e il relativo numero d'ordine nazionale è stato predisposto sulla base della data di arrivo delle notifiche inviate dalle Regioni e Province autonome.

06A00392

DECRETO 4 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra De Vecchio Rose Nadia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico audiometrista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra De Vecchio Rose Nadia ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fonoaudióloga» conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico audiometrista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscinicnto dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto dirigenziale in data 9 novembre 2005 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 novembre 2005 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la sig.ra De Vecchio Rose Nadia è risultata idonea;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella riunione del 9 giugno 2005;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Fonoaudióloga» conseguito nell'anno 2000 presso «l'Universidade de Sào Paulo - Faculdade de Odontologia de Bauru» (Brasile) alla sig.ra De Vecchio Rose Nadia nata a Osasco (SP - Brasile) il 3 giugno 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico audiometrista.

2. La sig.ra De Vecchio Rose Nadia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di tecnico audiometrista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A00438

DECRETO 4 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Odobez Edith Teresita, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico audiometrista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra «Odobez Edith Teresita, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fonoaudiologa» conseguito in Argentina ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico audiometrista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella riunione del 29 aprile 2004;

Visto il decreto dirigenziale in data 9 novembre 2005 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 novembre 2005 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la sig.ra Odobez Edith Teresita è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Fonoaudiologa» conseguito nell'anno 1980 presso l'«Universidad del Salvador, Facultad de Medicina» - Buenos Aires (Argentina) alla sig.ra Odobez Edith Teresita nata a Zarate (Buenos Aires) il 10 novembre 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico audiometrista.

2. La sig.ra Odobez Edith Teresita è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di tecnico audiometrista;

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A00439

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, legge n. 350/2003, articolo 4, commi 35-36. (Deliberazione n. 74/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4 della legge n. 350/2003, ed in particolare:

il comma 31, che autorizza limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2005 ed a 50 milioni di euro dal 2006, per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388;

il comma 32, ai sensi del quale le economie d'asta conseguite sono utilizzate per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34;

il comma 34, in base al quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie, in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31;

il comma 35, il quale ha previsto, al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, la redazione del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che comprende:

a) le opere relative al settore idrico già inserite nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera di questo Comitato n. 121 del 21 dicembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 68/2002), tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

c) gli interventi di cui al precedente comma 31;

d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche;

il comma 36, ai sensi del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi e ne definisce la gerarchia delle priorità;

il comma 177, come modificato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191, e dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, il quale reca precisazioni in merito ai limiti d'impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Viste le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha, rispettivamente, definito il sistema per l'attribuzione del CUP ed ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati interessate ai suddetti progetti;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 5 aprile 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66/2004), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;

Vista la nota GAB 2004/7367/B01 del 29 luglio 2004, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha trasmesso a questo Comitato il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, di cui all'art. 4, commi 35 e 36, della legge n. 350/2003, di seguito denominato Programma, con i seguenti allegati tecnici:

allegato n. 1: opere relative al settore idrico già inserite nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera di questo Comitato n. 121 del 21 dicembre 2001 (legge n. 350/2003, art. 4, comma 35, lettera *a*);

allegato n. 2: interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (legge n. 350/2003, art. 4, comma 35, lettera *b*);

allegato n. 3: interventi di cui al comma 31 dell'art. 4 della legge n. 350/2003 indicati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base dello stato di avanzamento della progettazione e di criteri di priorità predefiniti, rispetto all'intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, contenuto nel successivo allegato n. 4 (legge n. 350/2003, art. 4, comma 35, lettera *c*);

allegato n. 4: intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, nella seduta del 23 settembre 2004, ha espresso parere favorevole sulla proposta di Programma, a condizione che gli allegati tecnici vengano rettificati ed integrati con gli interventi individuati dalle regioni e dalle province autonome e che l'attuazione del Programma avvenga, relativamente al riparto delle risorse finanziarie e all'individuazione delle priorità, secondo criteri preventivamente concertati con le regioni e le province autonome;

Vista la nota GAB/2004/10114/A01 del 2 novembre 2004, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso a questo Comitato il Programma, con gli allegati tecnici 2 e 3 aggiornati;

Vista la nota GAB/2005/3829/B01 del 22 aprile 2005 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua un primo elenco di interventi prioritari, selezionati di concerto con le amministrazioni regionali interessate, tra quelli ricompresi nell'allegato tecnico n. 2 al Programma, aggiornato in base alle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome e trasmesso con la nota di cui al precedente punto;

Vista la nota n. 57062 del 24 maggio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, che segnala come nell'elenco degli interventi prioritari non risultano chiarite le modalità e le procedura di finanziamento dei progetti, precisando altresì che qualora i soggetti attuatori, in base al parere istituzionale dell'ISTAT, siano collocati al di fuori della pubblica amministrazione devono essere stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, al fine di assicurare la migliore efficienza della spesa;

Vista la nota n. 68395 del 25 maggio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si rappresenta che gli interventi che sono attualmente privi, in tutto o in parte, di copertura finanziaria vanno intesi in termini programmatici;

Vista la nota 070/VMN/2005 del 26 maggio 2005, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha precisato i riferimenti relativi alle fonti di finanziamento per alcuni degli interventi prioritari di cui alla sopracitata nota del 22 aprile 2005;

Considerato che gli interventi attualmente privi, in tutto o in parte, di copertura finanziaria vanno intesi in termini programmatici;

Considerato che i limiti d'impegno quindicennali autorizzati dal comma 31 dell'art. 4 della legge n. 350/2003 sviluppano, come risulta dal Programma e dall'allegato tecnico n. 3, un volume d'investimento pari a 1.122.402.045,50 euro;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico;

Acquisito in seduta il concerto dei Ministri interessati, previsto dai sopra citati commi 34 e 36, sul Programma e sugli allegati tecnici;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Delibera:

1. *Approvazione Programma nazionale degli interventi nel settore idrico.*

1.1. È approvato, ai sensi dell'art. 4, commi 35 e 36, della legge n. 350/2003, il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che costituisce parte integrante della presente delibera, con i seguenti allegati tecnici, del pari parte integrante della presente delibera:

allegato n. 1: opere relative al settore idrico già inserite nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera di questo Comitato n. 121/2001(*Gazzetta Ufficiale* n. 68/2002);

allegato n. 2: interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della legge n. 350/2003, art. 4, comma 35, lettera *b)*;

allegato n. 3: interventi di cui alla legge n. 350/2003, art. 4, comma 31, predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base dello stato di avanzamento della progettazione e di criteri di priorità predefiniti, rispetto all'intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, contenuto nel successivo allegato n. 4;

allegato n. 4: intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

elenco degli interventi prioritari individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tra quelli ricompresi nell'allegato n. 2.

1.2. Il Programma sarà attuato nei limiti delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente. Gli interventi riportati nel Programma e attualmente privi, in tutto o in parte, di copertura finanziaria sono approvati esclusivamente in via programmatica.

1.3. Con successive deliberazioni questo Comitato provvederà ad approvare le integrazioni e le modificazioni del Programma, in particolare per gli aspetti finanziari, secondo il procedimento previsto dal comma 36 dell'art. 4 della legge n. 350/2003.

2. *Finanziamento degli interventi.*

2.1. Gli interventi ricompresi nell'allegato tecnico n. 3 ed approvati con la presente delibera si avvalgono dei finanziamenti a valere sui limiti d'impegno autorizzati dal comma 31 dell'art. 4 della legge n. 350/2003. A favore di tali singoli interventi l'importo complessivo, in termini di volume d'investimento, ammonta a 1.122.402.045,50 euro.

2.2. A tali interventi si applicherà l'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, e successive modifiche ed integrazioni. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero dell'economia e delle finanze verificheranno, in base al parere dell'ISTAT, se il soggetto attuatore sia da ricomprendere, secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, al di fuori della pubblica amministrazione; in tal caso dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, al fine di assicurare la migliore efficienza della spesa.

2.3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente a tali interventi, comunicherà ad ogni soggetto attuatore la quota parte dei limiti d'impegno, autorizzati dal suddetto comma 31, spettante a ciascuno quale contributo statale. Qualora il netto ricavo risulti maggiore dell'importo riportato nell'allegato 3 la relativa differenza sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato.

3. *Clausole finali.*

3.1. Per gli interventi di cui ai commi 31 e 34 dell'art. 4 della legge n. 350/2003, le economie d'asta conseguite sono utilizzate per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai medesimi commi. Qualora tali economie siano destinate ad un diverso soggetto attuatore, andranno versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere poi riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla relativa unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. Le economie destinate allo stesso soggetto attuatore resteranno nella sua disponibilità.

3.2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono responsabili dell'istruttoria dei singoli interventi, di rispettiva competenza, ricompresi nel Programma e relazionano annualmente a questo Comitato sullo stato di avanzamento del Programma entro il 30 giugno di ogni anno.

3.3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* i soggetti competenti dovranno indicare il CUP degli interventi, anche ai fini del coordinamento nella realizzazione delle opere.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 165

06A00466

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la Disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1º marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Bari prot. n. 32827/2005 del 20 dicembre 2005 con la quale il direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che a seguito della proclamazione da parte delle organizzazioni sindacali dello stato di agitazione del personale delle Agenzie fiscali, nelle giornate del 14 e 15 dicembre 2005 dalle ore 11 alle ore 12 e nella giornata del 16 dicembre dalle ore 10 alle ore 12 si è verificata una interruzione dei servizi al pubblico e delle altre attività dell'Ufficio. In particolare l'interruzione ha riguardato le attività di seguito riportate:

Settore servizi all'utenza:

visure e certificazioni catastali;

accettazione delle domande di voltura catastali;

accettazione delle istanze di correzione e rettifica della banca dati.

Settore gestione banche dati:

accettazione ed approvazione atti di aggiornamento geometrico con procedura Pregeo;

accettazione ed approvazione atti di aggiornamento del catasto urbano con procedura Docfa, ivi compreso il Docfa telematico;

accettazione e registrazione delle domande di voltura catastali;

evasione delle istanze di correzione e rettifica catastale;

obiettivi assegnati nell'ambito del progetto anagrafe immobiliare integrata;

protocollo;

altre attività di istituto catastali.

Settore servizi tecnici:

attività erariale e nuovi business.

Servizi di pubblicità immobiliare:

accettazione ed esame giuridico formalità ipotecarie;

ispezioni ipotecarie automatizzate e manuali;

accettazione e rilascio certificazioni ipotecarie.

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizi di pubblicità immobiliare, Settore servizi all'utenza è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente della regione Puglia, che in data 23 dicembre 2005 con nota prot. n. 3578/05 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari, nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 2005, con riguardo alle attività in premessa indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 3 gennaio 2006

Il direttore regionale reggente: DI TARDO

06A00376

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 gennaio 2006

Dollaro USA	1,2113
Yen	137,50
Lira cipriota	0,5737
Corona ceca	28,798
Corona danese	7,4603
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68460
Fiorino ungherese	250,19
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7798
Corona svedese	9,3322
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	37,405
Franco svizzero	1,5477
Corona islandese	73,81
Corona norvegese	8,0780
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3795
Nuovo leu romeno	3,6398
Rublo russo	34,4680
Nuova lira turca	1,6211
Dollaro australiano	1,6059
Dollaro canadese	1,4049
Yuan cinese	9,7734
Dollaro di Hong Kong	9,3890
Rupia indonesiana	11349,88
Won sudcoreano	1179,93
Ringgit malese	4,5315
Dollaro neozelandese	1,7359
Peso filippino	63,351
Dollaro di Singapore	1,9648
Baht tailandese	47,671
Rand sudafricano	7,3293

Cambi del giorno 13 gennaio 2006

Dollaro USA	1,2039
Yen	138,13
Lira cipriota	0,5737
Corona ceca	28,840
Corona danese	7,4592
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68140
Fiorino ungherese	250,51
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8138
Corona svedese	9,3063
Tallero sloveno	239,49
Corona slovacca	37,520
Franco svizzero	1,5491
Corona islandese	74,01
Corona norvegese	8,0475
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3750
Nuovo leu romeno	3,6308
Rublo russo	34,3200
Nuova lira turca	1,6160
Dollaro australiano	1,6040
Dollaro canadese	1,3972
Yuan cinese	9,7144
Dollaro di Hong Kong	9,3316
Rupia indonesiana	11282,95
Won sudcoreano	1189,03
Ringgit malese	4,5022
Dollaro neozelandese	1,7344
Peso filippino	63,072
Dollaro di Singapore	1,9648
Baht tailandese	47,643
Rand sudafricano	7,3170

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A00550 - 06A00551

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lacitriol»

Estratto determinazione AIC/N n. 673 del 14 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LACITRIOL, nelle forme e confezioni: «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule; «0,50 microgrammi capsule molli» 30 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Strada Solaro n. 75/77 - 18038 Villa Sayonara Sanremo (Imperia) Italia, codice fiscale n. 00071020085.

Confezione: «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule.

A.I.C. n. 035237015 (in base 10), 11MC4R (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule molli.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Swiss Caps AG - Hausenstrasse 35 - CH 9533 Kirchberg - Switzerland (produzione semilavorato e confezionamento); Get S.r.l., via L. Ariosto n. 17 - 18038 Sanremo (Imperia) (controlli); Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l., via Dante Alighieri n. 71 - 18038 Sanremo (Imperia) (rilascio dei lotti).

Composizione: ogni capsula molle contiene:

principio attivo: calcitriolo 0,25 microgrammi;

eccipienti: trigliceridi a media catena 160 mg; butil-idrossianisolo 0,016 mg; palmitoil ascorbato 0,002 mg; gelatina 69,450 mg; glicerolo 85% 15,78 mg; soluzione sorbitolo 70% non cristallizzata 16,668 mg; titanio biossido 0,971 mg; sodio etil p-drossibenzoato 0,316 mg; sodio propile p-idrossibenzoato 0,151 mg; ossido di ferro rosso 0,368.

Confezione: «0,50 microgrammi capsule molli» 30 capsule.

A.I.C. n. 035237027 (in base 10), 11MC53 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule molli.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Swiss Caps AG - Hausenstrasse 35 - CH 9533 Kirchberg - Switzerland (produzione semilavorato e confezionamento); Get S.r.l., via L. Ariosto n. 17- 18038 Sanremo (Imperia) (controlli); Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l., via Dante Alighieri n. 71 -18038 Sanremo (Imperia) (rilascio dei lotti).

Composizione: ogni capsula molle contiene:

principio attivo: calcitriolo 0,50 microgrammi;

eccipienti: trigliceridi a media catena 320 mg; butil-idrossianisolo 0,032 mg; palmitoil ascorbato 0,004 mg; gelatina 95,740 mg; glicerolo 85% 21,574 mg; soluzione sorbitolo 70% non cristallizzata 22,978 mg; titanio biossido 0,880 mg; sodio etil p-drossibenzoato 0,434 mg; sodio propile p-idrossibenzoato 0,207 mg; ossido di ferro rosso 0,196; ossido di ferro giallo 0,423 mg.

Indicazioni terapeutiche: osteodistrofia renale in pazienti con insufficienza renale cronica, in particolare in quelli sottoposti ad emodialisi. Ipoparatiroidismo, di tipo sia idiopatico che chirurgico. Pseudoipoparatiroidismo. Rachitismo ipofosfatemico vitamina D-resistente. Rachitismo familiare vitamina D pseudodipendente. Osteoporosi postmenopausale: la diagnosi differenziale dovrà accuratamente escludere condizioni che presentano sintomatologie a carico dello scheletro similari, quali il mieloma multiplo e le osteolisi tumorali, per le quali il trattamento con Lacitriol non è indicato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: A.I.C. n. 035237015 «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,33 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,50 euro.

Confezione: A.I.C. n. 035237027 - «0.50 microgrammi capsule molli» 30 capsule.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,57 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,20 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035237015 - «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035237027 - «0.50 microgrammi capsule molli» 30 capsule - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00354

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Crestor».

Estratto provvedimento UPC/II/2167 del 19 dicembre 2005

Specialità medicinale: CRESTOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 035885464/M - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compressi in blister al/al;

A.I.C. n. 035885476/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035885488/M - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035885490/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035885502/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035885514/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035885526/M - «5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035885538/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035885540/M - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035885553/M - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035885565/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035885577/M - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035885589/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035885591/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 035885603/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0343/004/II/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica degli stampati per armonizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00349

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Simestat».

Estratto provvedimento UPC/II/2169 del 19 dicembre 2005

Specialità medicinale: SIMESTAT.

Confezioni:

A.I.C. n. 035884016/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884028/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884030/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884042/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884055/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884067/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884079/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884081/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884093/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884105/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884117/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884129/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884131/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884143/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035884156/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035884168/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884170/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884182/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884194/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884206/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884218/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884220/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884232/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884244/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884257/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884269/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884271/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884283/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884295/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035884307/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035884319/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884321/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884333/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884345/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884358/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884360/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884372/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884384/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884396/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884408/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884410/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884422/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884434/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884446/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035884459/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0346/001-003/II/013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del prowedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2170 del 19 dicembre 2005

Specialità medicinale: SIMESTAT.

Confezioni:

A.I.C. n. 035884461/M - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884473/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884485/M - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884497/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884509/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884511/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884523/M - «5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884535/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884547/M - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884550/M - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884562/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884574/M - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884586/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884598/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 035884600/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0346/004/II/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00350 - 06A00352

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Cirantan».

Estratto provvedimento UPC/II/2171 del 19 dicembre 2005

Specialità medicinale: CIRANTAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035882467/M - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882479/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882481/M - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882493/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882505/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882517/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882529/M - «5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882531/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882543/M - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882556/M - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882568/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882570/M - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882582/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882594/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 035882606/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0344/004/II/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica degli stampati per armonizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00351

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Inegy».

Estratto provvedimento UPC/II/2174 del 19 dicembre 2005

Specialità medicinale: INEGY.

Confezioni:

A.I.C. n. 036679013/M - «10 mg/10 mg compresse» 100 compresse in flacone hdpe bianco;

A.I.C. n. 036679025/M - «10 mg/10 mg compresse» 7 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679037/M - «10 mg/10 mg compresse» 10 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679049/M - «10 mg/10 mg compresse» 14 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679052/M - «10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679064/M - «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679076/M - «10 mg/10 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679088/M - «10 mg/10 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679090/M - «10 mg/10 mg compresse» 98 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679102/M - «10 mg/10 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679114/M - «10 mg/10 mg compresse» 300 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679126/M - «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al/pa unit dose;

A.I.C. n. 036679138/M - «10 mg/10 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/al/pa unit dose;

A.I.C. n. 036679140/M - «10 mg/10 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/al/pa unit dose;

A.I.C. n. 036679153/M - «10 mg/10 mg compresse» 300 compresse in blister pvc/al/pa unit dose;

A.I.C. n. 036679165/M - «10 mg/20 mg compresse» 100 compresse in flacone hdpe bianco;

A.I.C. n. 036679177/M - «10 mg/20 mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679189/M - «10 mg/20 mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679191/M - «10 mg/20 mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679203/M - «10 mg/20 mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679215/M - «10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679227/M - «10 mg/20 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679239/M - «10 mg/20 mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679241/M - «10 mg/20 mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679254/M - «10 mg/20 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679266/M - «10 mg/20 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679278/M - «10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679280/M - «10 mg/20 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679292/M - «10 mg/20 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679304/M - «10 mg/20 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679316/M - «10 mg/40 mg compresse» 100 compresse in flacone hdpe bianco;

A.I.C. n. 036679328/M - «10 mg/40 mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679330/M - «10 mg/40 mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679342/M - «10 mg/40 mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679355/M - «10 mg/40 mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679367/M - «10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679379/M - «10 mg/40 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679381/M - «10 mg/40 mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679393/M - «10 mg/40 mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679405/M - «10 mg/40 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679417/M - «10 mg/40 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679429/M - «10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679431/M - «10 mg/40 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679443/M - «10 mg/40 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679456/M - «10 mg/40 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679468/M - «10 mg/80 mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679470/M - «10 mg/80 mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679482/M - «10 mg/80 mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679494/M - «10 mg/80 mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679506/M - «10 mg/80 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679518/M - «10 mg/80 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679520/M - «10 mg/80 mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679532/M - «10 mg/80 mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679544/M - «10 mg/80 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679557/M - «10 mg/80 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679569/M - «10 mg/80 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679571/M - «10 mg/80 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679583/M - «10 mg/80 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679595/M - «10 mg/80 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose.

Titolare A.I.C.: MSD-SP Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0496/001-004/II/009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00353

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601014/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.